



**Fondolavoro<sup>®</sup>**

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale  
per la Formazione Continua  
delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese

**AVVISO N. 06/2020**  
**ACCREDITAMENTO DEI REVISORI**  
**PER LE VERIFICHE *EX POST* E LA**  
**CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO**

- \* **APPROVAZIONE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/02/2020**
- \* **MODIFICA: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/12/2020**



## SOMMARIO

SOMMARIO .....	2
Premessa .....	3
Articolo 1 - Oggetto .....	4
Articolo 2 - Requisiti per l'accreditamento all'albo .....	5
Articolo 3 - Periodo di validità dell'albo e meccanismi regolatori .....	6
Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande .....	7
Articolo 5 - Ammissibilità delle istanze .....	7
Articolo 6 - Procedure e formazione dell'albo dei revisori ...	8
Articolo 7 - Procedura di selezione e conferimento degli incarichi .....	9
Articolo 8 - Compensi per l'incarico .....	10
Articolo 9 - Controlli .....	11
Articolo 10 - Protezione dei dati personali .....	11
Articolo 11 - Responsabile del procedimento .....	12
Articolo 12 - Norme di salvaguardia .....	12
Articolo 13 - Informazioni .....	13
Articolo 14 - Modulistica .....	13
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali .....	13

## Premessa

"Fondolavoro - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese", in conformità con le disposizioni di cui all'art. 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata, promuove la realizzazione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali concordati con le parti sociali, in favore degli enti beneficiari ad esso iscritti e loro lavoratori.

In tale ambito, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e semplificazione del procedimento e perseguire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per la formazione continua, Fondolavoro intende istituire uno specifico "albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto" ove figurano persone fisiche/giuridiche in possesso di requisiti specifici, espressamente indicati. I revisori devono necessariamente configurarsi quali soggetti indipendenti dagli enti attuatori/beneficiari di Fondolavoro

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per la formazione continua, Fondolavoro intende dotarsi di un elenco di ispettori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto delle attività formative realizzate dagli enti attuatori/beneficiari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e semplificazione del procedimento.

I revisori saranno selezionati secondo le modalità evidenziate dal presente avviso, ai fini dell'esecuzione delle verifiche *ex post* e certificazione del rendiconto che gli enti attuatori/beneficiari dovranno presentare a Fondolavoro successivamente alla conclusione delle attività formative.

Si invitano, pertanto, le persone fisiche/giuridiche interessate a presentare apposita istanza di accreditamento, sulla base delle prescrizioni specificamente riportate nel presente avviso.

## Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente avviso è l'accreditamento all'"albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto". S'intendono tali le persone fisiche/giuridiche preposte alla verifica ed esame dei rendiconti economici ed alla certificazione delle spese sostenute e procedure applicate per l'attuazione dei piani formativi approvati e finanziati da Fondolavoro, a valere sulle risorse rese disponibili nell'ambito dei pertinenti avvisi (conto individuale ovvero conto sistema), compatibilmente con la pianificazione operativa delle attività e le procedure di gestione e controllo implementate da Fondolavoro medesimo.

L'accreditamento all'albo è rigorosamente subordinato al possesso dei requisiti di seguito indicati ed al rispetto delle procedure codificate dal presente avviso.

L'iscrizione nell'albo non genera alcun diritto dei revisori di ottenere incarichi di consulenza/assistenza da Fondolavoro né dagli stessi beneficiari dei finanziamenti.

La formazione dell'albo non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali bensì l'individuazione di soggetti affidabili, cui affidare gli incarichi professionali di che trattasi.

L'assegnazione degli incarichi professionali ai revisori accreditati all'albo, istituito a seguito della pubblicazione del presente avviso da parte di Fondolavoro, avverrà successivamente alla formale approvazione dei piani formativi da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro. Gli incarichi professionali saranno formalmente conferiti al revisore dall'ente attuatore/beneficiario, su espressa e insindacabile indicazione di Fondolavoro. L'ente attuatore/beneficiario dovrà, quindi, mettersi quanto prima in contatto con il revisore designato da Fondolavoro

da Fondolavoro, per l'espletamento degli adempimenti di propria competenza.

## Articolo 2 - Requisiti per l'accREDITAMENTO all'albo

Possono proporre istanza di accreditamento all'albo di cui all'oggetto del presente avviso tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che, alla data di presentazione della domanda, risultino iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, e normativa collegata, non trovandosi in nessuna condizione di sospensione.

Ai fini dell'accREDITAMENTO all'albo, i candidati dovranno produrre apposita documentazione che attesti il possesso dei requisiti espressamente richiesti.

In particolare, i candidati dovranno produrre formale istanza redatta su apposita modulistica messa a disposizione da Fondolavoro, in cui saranno chiaramente indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente e sarà resa una specifica autocertificazione, in conformità con il DPR n. 445/2000 e normativa collegata, attestante:

- la regolare iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e normativa collegata, da almeno 1 anno e l'insussistenza di condizioni di sospensione (se trattasi di persona fisica iscritta al registro dei revisori legali);
- l'assenza di sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero l'assenza di procedimenti pendenti che impediscano la costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- l'assenza di condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

- il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, così come codificati dalla legge;
- nella fattispecie di persone giuridiche, l'insussistenza di stati di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo e qualsiasi altra situazione equiparabile ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, con riferimento all'ultimo quinquennio;
- nella fattispecie di persone giuridiche, la regolarità con i pagamenti e adempimenti in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa nonché per quanto riguarda tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS ed INAIL;
- l'impegno ad osservare i principi di indipendenza e di insussistenza di conflitti di interesse, così come previsto dal codice etico di Fondolavoro;
- l'impegno a comunicare tempestivamente a Fondolavoro tutte le variazioni *medio tempore* intervenute, concernenti i requisiti richiesti dalla procedura di accreditamento all'albo.

L'istanza dovrà riportare anche il consenso al trattamento dei dati del richiedente da parte di Fondolavoro, avendo il richiedente medesimo acquisito l'apposita informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata.

Alla richiesta di accreditamento dovrà essere allegata la documentazione specificata nel successivo articolo 4.

Sono garantite, senza eccezione alcuna, le condizioni di pari opportunità di trattamento tra uomini e donne per l'assegnazione degli incarichi professionali ai revisori di cui al presente avviso.

### Articolo 3 - Periodo di validità dell'albo e meccanismi regolatori

L'albo istituito sulla base del presente avviso ha validità triennale a decorrere dalla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione e, laddove necessario, potrà essere oggetto di integrazioni/modifiche da parte di Fondolavoro medesimo.

Le disposizioni contenute nel presente avviso si applicano solo alle nuove designazioni effettuate a seguito della costituzione del nuovo albo dei revisori.

L'albo è consultabile nella specifica sezione del sito web di Fondolavoro all'indirizzo <https://fondolavoro.it/>.

#### **Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande**

Per accreditarsi all'albo devono essere presentati i documenti di seguito elencati:

- richiesta di accreditamento redatta su apposita modulistica messa a disposizione di Fondolavoro, debitamente compilata in ogni sua parte in maniera chiara e leggibile, recante autocertificazione firmata digitalmente dal richiedente, unitamente ad informativa e dichiarazione di consenso trattamento dei dati rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata;
- *curriculum vitae* (formato europass) in data non antecedente a novanta giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda, sottoscritto digitalmente dal richiedente;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nell'istanza di accreditamento si riconosce valore di autocertificazione ai sensi di legge; non è, pertanto, necessario allegare documentazione giustificativa che, tuttavia, potrà essere richiesta a discrezione di Fondolavoro in ogni momento.

#### **Articolo 5 - Ammissibilità delle istanze**

Le istanze di accreditamento, redatte secondo le modalità prescritte, possono essere presentate a Fondolavoro in ogni momento, inderogabilmente a mezzo posta elettronica certificata a

pena di rigetto, all'indirizzo [fondolavoro@legalmail.it](mailto:fondolavoro@legalmail.it), da un indirizzo di posta elettronica certificata.

Le istanze sono ritenute ammissibili, se ed in quanto inoltrate a Fondolavoro con le modalità prescritte e complete di quanto richiesto dal presente avviso.

#### **Articolo 6 - Procedure e formazione dell'albo dei revisori**

La valutazione di ammissibilità delle istanze di accreditamento all'albo di cui all'oggetto del presente avviso sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro, acquisito il parere tecnico del direttore.

Fondolavoro, dopo aver verificato la completezza e conformità della documentazione presentata, procederà alla formazione e aggiornamento dell'albo dei revisori. Le istanze che non risulteranno possedere i requisiti richiesti per l'ammissibilità non saranno prese in considerazione.

Fondolavoro non procederà ad alcun accreditamento all'albo, qualora ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, per le istanze pervenute non rispondenti ai requisiti previsti dal presente avviso.

L'accREDITAMENTO all'albo non produce, in alcun caso, diritti, pretese, obblighi in favore del revisore in ordine all'affidamento dell'incarico. Non sussiste, infatti, nessun vincolo per Fondolavoro di avvalersi dei servizi dei soggetti accreditati all'albo né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti i soggetti accreditati. Si precisa, infatti, che l'accREDITAMENTO all'albo non vincola in alcun modo Fondolavoro, che potrà agire autonomamente e discrezionalmente ai fini dell'individuazione di soggetti qualificati, con acclarata competenza e comprovata esperienza professionale, per particolari prestazioni che necessitano di notevole specializzazione.

L'accREDITAMENTO all'albo di cui all'oggetto del presente avviso è compatibile con le iscrizioni ad elenchi analoghi di altri enti ed organismi pubblici/privati.



Al fine di poter assumere gli incarichi di verifica *ex post* previsti dalle procedure di Fondolavoro, è necessario che i revisori iscritti all'albo abbiano effettivamente frequentato almeno un corso di formazione ed aggiornamento nella specifica materia, organizzato da Fondolavoro.

La cancellazione/sospensione dall'albo dei revisori viene disposta dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro, acquisito il parere tecnico del direttore, su espressa richiesta dell'interessato ovvero d'ufficio nei seguenti casi:

- grave inadempienza nell'espletamento dell'incarico affidato nell'ambito dei pertinenti avvisi (conto individuale ovvero conto sistema);
- mancata accettazione, per due volte consecutive, dell'incarico affidato nell'ambito dei pertinenti avvisi (conto individuale ovvero conto sistema);
- falsità negli atti prodotti e/o nelle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento all'albo;
- insussistenza o venir meno dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento all'albo;
- mancata partecipazione, per due volte consecutive, ai corsi di formazione e aggiornamento nella specifica materia, organizzati periodicamente da Fondolavoro (ricorrendo tale fattispecie, Fondolavoro disporrà, alla prima assenza, la sospensione del revisore per dodici mesi di calendario; al verificarsi della seconda assenza, verrà disposta la cancellazione dall'albo.

Durante il triennio di validità dell'avviso, l'albo dei revisori viene costantemente aggiornato da Fondolavoro, sulla base dei nuovi accreditamenti e delle eventuali cancellazioni/sospensioni.

#### **Articolo 7 - Procedura di selezione e conferimento degli incarichi**

La selezione dei revisori cui conferire gli incarichi di verifica *ex post* e certificazione del rendiconto (spese sostenute e procedure applicate) nell'ambito dei piani formativi finanziati da Fondolavoro, sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione

di Fondolavoro medesimo, acquisito il parere tecnico del direttore, in conformità con il "regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo" e le disposizioni stabilite dai pertinenti manuali ed avvisi (conto individuale ovvero conto sistema).

La selezione dei revisori avverrà sulla base di elementi di valutazione oggettivi che tengano conto, nell'ordine:

- dell'area geografica in cui il revisore esercita la propria attività (il riferimento sarà costituito dalla/e sede/i di attività documentate);
- del principio di rotazione degli incarichi;
- della partecipazione ai corsi di formazione organizzati periodicamente da Fondolavoro nella specifica materia;
- dell'entità dei carichi di lavoro assegnati.

Qualora in una data area geografica sia disponibile un numero insufficiente di revisori, si prenderà in considerazione l'elenco delle aree geografiche limitrofe o più prossime a quella di riferimento.

Il nominativo del revisore selezionato da Fondolavoro verrà formalmente comunicato all'ente attuatore/beneficiario che dovrà conferire formale incarico di prestazione d'opera intellettuale al revisore medesimo.

#### **Articolo 8 - Compensi per l'incarico**

Il pagamento del compenso per l'attività del revisore compete all'ente attuatore/beneficiario, sulla base di apposito contratto scritto di conferimento di incarico di prestazione d'opera intellettuale, da formalizzare tra le parti (ente attuatore/beneficiario e revisore).

Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi per ciascun incarico sono stabilite da Fondolavoro, in conformità con il "regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo" e le disposizioni stabilite dai

pertinenti manuali ed avvisi (conto individuale ovvero conto sistema).

#### Articolo 9 - Controlli

Fondolavoro si riserva la facoltà di effettuare, prima dell'accREDITAMENTO all'albo ovvero al momento della comunicazione all'ente attuatore/beneficiario circa il nominativo del revisore cui affidare l'incarico, tutti i controlli ritenuti necessari ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal revisore medesimo, anche con richiesta all'interessato della documentazione comprovante quanto da esso stesso espressamente dichiarato.

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, l'acclarata non veridicità di quanto dichiarato dal revisore comporta la sua immediata cancellazione/sospensione dall'albo, l'eventuale decadenza dall'affidamento di incarico nonché l'immediata interruzione di ogni rapporto di collaborazione, se già attivato.

#### Articolo 10 - Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del al Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata, s'informa che:

- il conferimento dei dati è necessario ai fini del perfezionamento, da parte di Fondolavoro, dell'istruttoria di accREDITAMENTO all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità di valutare e approvare la richiesta di accREDITAMENTO all'albo;
- il trattamento dei dati viene effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e con procedure manuali e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle espressamente indicate dal Regolamento UE n. 2016/679 e normativa nazionale collegata. Il trattamento avviene secondo logiche strettamente correlate con le finalità suddette e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la

- sicurezza dei dati; qualora le operazioni di trattamento non si svolgano all'interno della sede di Fondolavoro, esso è comunque responsabile unicamente per l'adozione delle misure minime di sicurezza relative alle attività svolte sotto il proprio esclusivo controllo;
- destinatario dei dati, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in osservanza di obblighi di legge, può essere il personale di Fondolavoro, secondo le aree di specifica competenza. I dati vengono trattati per l'intera durata dei rapporti amministrativi e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati sono, infine, conservati per finalità statistiche e storiche;
  - con l'invio dell'istanza di accreditamento all'albo, il revisore esprime il proprio consenso al trattamento dei dati;
  - titolare del trattamento dei dati è Fondolavoro con sede legale nel comune di Roma (RM) alla Via Angelo Bagnoni n. 78. Responsabile della protezione dei dati è Teamlab s.r.l.s. con sede legale nel comune di Roma (RM) alla Via Calabria n. 25. Gli ispettori possono richiedere al titolare del trattamento dei dati tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei propri diritti, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [fondolavoro@legalmail.it](mailto:fondolavoro@legalmail.it).

#### **Articolo 11 - Responsabile del procedimento**

La struttura amministrativa responsabile dell'approvazione e attuazione del presente avviso è il Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro.

#### **Articolo 12 - Norme di salvaguardia**

Il presente avviso può essere insindacabilmente modificato, integrato, sospeso o revocato per esigenze tecniche e/o amministrative di Fondolavoro, senza che gli interessati che abbiano presentato istanza possano vantare alcuna pretesa.

Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso, si rimanda alla legislazione specificamente vigente nonché alle disposizioni del "regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo" di Fondolavoro pubblicato nel sito web di Fondolavoro all'indirizzo <https://fondolavoro.it/>.

#### **Articolo 13 - Informazioni**

Il presente avviso è pubblicato nel sito web di Fondolavoro all'indirizzo <https://fondolavoro.it/>.

Per garantire a tutti i potenziali interessati parità di condizioni di accesso alle informazioni, eventuali richieste di chiarimenti e/o precisazioni riferite ai contenuti del presente avviso ovvero del "regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo" devono essere inoltrate per iscritto all'indirizzo di posta elettronica [info@fondolavoro.it](mailto:info@fondolavoro.it).

#### **Articolo 14 - Modulistica**

Tutta la modulistica relativa al presente avviso è messa a disposizione da Fondolavoro sul proprio sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), all'indirizzo web <https://sofia.fondolavoro.it/> e costituisce parte integrante dell'avviso medesimo.

#### **Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali**

L'avviso n. 02/2013 di Fondolavoro recante accreditamento dei revisori legali è espressamente revocato. A decorrere dal 01/01/2021, l'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto, di cui presente avviso, sostituirà integralmente l'albo dei revisori legali istituito con avviso n. 02/2013 di Fondolavoro

I revisori iscritti all'albo dei revisori legali di cui all'avviso n. 02/2013 di Fondolavoro, se ed in quanto interessati, dovranno produrre specifica istanza di accreditamento all'albo dei revisori

per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto, a pena di decadenza dal 01/01/2021.

Ai fini del conferimento degli incarichi per le verifiche *ex post*, tuttavia, si applicano, senza eccezione alcuna, le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.